



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La notifica dell'atto di precetto

Autore: Edizioni Simone | 26/12/2015



Le modalità di notifica del precetto e del titolo esecutivo, vizi di nullità o annullabilità.

In precedenza, abbiamo esaminato la problematica della data di notificazione; ora ci occupiamo, più nello specifico, della disciplina giuridica della **notifica del precetto**.

Come visto, secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 479 c.p.c., la notifica dell'atto di precetto può avvenire **anche contestualmente a quella del titolo esecutivo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente**.

*Al riguardo anche la Cassazione, con sent. 13161/2000, ha ritenuto che, con riguardo all'esecuzione forzata di titoli giudiziali, la notificazione del titolo esecutivo può avvenire separatamente dalla notificazione del precetto oppure contestualmente a questa. Dunque, in quest'ultimo caso (**notifica contestuale**), è richiesta la notificazione di un **atto complesso**, contenente il titolo esecutivo ed il precetto redatto di seguito al primo; nel primo caso, invece, l'atto di precetto deve contenere solo il riferimento all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo.*

Peraltro, **a parere di chi scrive**, la notifica del titolo esecutivo e del precetto (sia separatamente, sia, all'occorrenza, congiunta) non integra l'inizio del processo esecutivo. Quest'ultimo, in verità, dall'esame della giurisprudenza al riguardo, appare come un vortice, capace di attrarre a sé tutto, nel raggio di un centinaio di articoli e dalla parte motiva della sentenza ora richiamata, c'è un'interessante esplicitazione, quanto mai pertinente.

La S.C., peraltro, nella citata sent. 1361, ha chiarito che la notificazione del titolo esecutivo e del precetto svolgerebbe al tempo stesso una funzione "dinamica" – nel senso che **preannuncia al debitore l'intenzione del creditore di esercitare l'azione esecutiva per quanto indicato nel titolo** – e una funzione "statica", in quanto consente al debitore anche di conoscere "gli elementi dell'azione esecutiva" e, quindi, lo mette in condizione di valutare le corrispondenti contestazioni.

Torniamo al tentativo di far chiarezza, sul tema del paragrafo che ci occupa e, allo scopo, ci soccorre una massima datata: *«La notifica del precetto non deve essere necessariamente distinta e successiva a quella del titolo esecutivo, ma, come è reso palese dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c., può anche essere contestualmente eseguita, con un unico atto complesso contenente sia il titolo esecutivo che il precetto; in tal caso nell'atto di precetto può anche essere omessa l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo dato che in questa indicazione, per la contestualità della notifica, risulterebbe impossibile.*

In realtà, a parere di chi scrive, la notifica contestuale di titolo esecutivo e precetto sembra espressamente consentita dal terzo comma dell'art.479 c.p.c., più che dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c.

Per quanto riguarda la relazione di notifica (art. 148 c.p.c.), è opera dell'ufficiale giudiziario, è cioè da costui datata e sottoscritta, è apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

L'atto di precetto, infatti, come abbiamo già ricordato, è predisposto in originale e in copie e frequente è il caso di discordanza tra l'uno e le altre; in questi casi, però, abbiamo già richiamato l'attenzione nei capitoli precedenti su un principio generale di grande civiltà giuridica, in forza del quale, in caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, **deve aversi riguardo, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo, all'originale a lui restituito**, mentre, **per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata**.

Ma quali sono gli inconvenienti ai quali può dar luogo la relazione di notifica per quanto attiene a discordanze tra originale e copia/e?

La Cassazione, con sent. 14686/2007, ha chiarito che, nelle suddette ipotesi di discordanza, **prevale la copia**, in modo che l'interessato possa far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza dover impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale. Ciò perché, da un lato, *«grava sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza»*.

Di rilievo, dunque, il richiamo ad un concetto civilistico molto importante: l'affidamento. Nel caso di specie, si tratta dell'**affidamento del destinatario dell'atto, in ordine alla conformità, dell'esemplare (copia) a lui consegnato, all'altro esemplare (originale) che è stato restituito al richiedente la notifica.**

In tema di patologia, anche processuale, non c'è mai limite. È accaduto, ad esempio, che la *relata* sia stata apposta solo sull'originale e non anche sulla copia. La S.C., nella sent. 2527/2006, ha osservato che, in tale caso, «*La suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la vocatio in ius per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario*».

Si richiama l'attenzione del lettore sull'inciso «*in mancanza di contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione*». Se, infatti, "contestazioni" del genere dovessero essere presenti, l'interessato (il notificato) dovrebbe proporre querela di falso (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 8-2-2012, n. 1771).

In tema di discordanze tra originale e copia dell'atto di precetto, merita un cenno, poi, la **mancata trascrizione della procura** sulla copia dell'atto di precetto.

Ricordiamo, peraltro, che l'atto di precetto può essere sottoscritto dal difensore (ma anche dalla parte personalmente). Dunque, il punto, in ordine al quale sono nate molte perplessità, variamente risolte nel corso del tempo, è il seguente: il difensore deve essere munito di procura? In caso di risposta affermativa, in quale tempo essa deve essere rilasciata?

Abbiamo già esaminato tale problematica ma, qui, è in discorso un altro aspetto: la

mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto; si presume, quindi, che ci troviamo in presenza di procura che sia stata conferita in precedenza alla notifica del precetto.

L'intimato può scoprire dall'epigrafe dell'atto che la procura non sia stata trascritta sulla copia del precetto.

Che succede in questi casi? La Corte di Cassazione, con la sent. 7611/2006, ha precisato, al riguardo, che **la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto.** L'art. 125, co. 1, c.p.c., infatti, che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti, non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si "incorpora" nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata.

Interessante, questo concetto dell'"incorporazione" della procura nell'atto stesso; pregevole, in quanto sembra ispirato ad un nobile fine: costruire, non distruggere.

Purtroppo, però, non sempre si può rimediare ad irregolarità e discordanze e seguire le prescrizioni di legge sarebbe la via maestra per tutti gli operatori del diritto.

La Corte di Cassazione, nella sent. 6749/2007, si è occupata del caso di una relazione di notifica annotata sul frontespizio del documento; si trattava, nel caso di specie, di notifica di sentenza di commissione tributaria.

I Giudici di Piazza Cavour hanno dovuto ricordare che l'art. 148 c.p.c. dispone espressamente che la relazione di notificazione sia apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La previsione, sottolinea la S.C., è «*A presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformità della copia all'originale*».

Ne deriva che, in caso di relazione di notificazione annotata sul frontespizio del documento, la richiamata funzione di garanzia viene meno; la notificazione deve, pertanto, essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c., in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

Il Titolo esecutivo e l'Atto di Precetto

di Vincenzo Farro, 2015

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**

Note

Autore immagine: 123rf com